

# Scuole private - I gap patrimoniali e successori delle coppie di fatto e cosa può fare il consulente

Sono fin troppo evidenti i gap di diritto a cui si trovano esposti i conviventi, che dovrebbero quindi pensare a forme di tutela frutto di iniziative proprie, non potendo contare su quelle attualmente offerte dall'impianto legislativo italiano.

*La nuova puntata della rubrica di Citywire Italia a cura di **Teseo Formazione e Consulenza**, punto di riferimento in Italia per la formazione certificata Efp Italia e per la formazione di preparazione all'esame di consulente finanziario, è a firma di **Cosimo Scarafile**.*

*Scarafile svolge l'attività di consulente e docente senior in ambito patrimoniale ed esperto di finanza comportamentale con esperienza consolidata in attività di affiancamento e coaching per consulenti finanziari private e corporate.*

---

La Legge 76/2016, meglio nota come "**Legge Cirinnà**" dal nome della senatrice che l'ha promossa, ha rappresentato per molti cittadini un'autentica svolta, mentre per un numero di persone ben superiore si è rivelata una **cocente delusione**, soprattutto per le speranze che vi riponevano.

Sono grati a questa legge tutti i partner omosessuali desiderosi di potersi unire civilmente e ottenere alcuni tra i più **importanti diritti patrimoniali e successori**, riconosciuti fino ad allora solo ai coniugi sposati.

Difatti, tale legge ha sancito per le unioni civili importanti norme, grazie alle quali è stato possibile assimilare queste "specifiche formazioni sociali", composte da persone maggiorenni dello stesso sesso. Le unioni civili hanno, quindi, la possibilità di **stabilire il regime patrimoniale** della coppia (comunione o separazione dei beni) e godono del **diritto alla pensione di reversibilità**, alla quota parte dell'**indennità di fine rapporto** (Tfr) e alla **quota di**

**legittima.** Si tratta di tre dei più importanti diritti che forniscono alle coppie sposate o unite civilmente significative garanzie di tutela reciproca.

Da questa estensione di diritti **sono rimaste fuori le coppie di conviventi**, che avevano riposto forti speranze nella legge menzionata, ma che alla fine ne hanno ricavato solo "contentini" secondari. Innanzitutto, va specificato che i diritti marginali a cui la legge fa riferimento interessano solo le coppie che hanno regolamentato davanti alla legge la propria convivenza, dichiarando all'ufficio anagrafe del comune di residenza di costituire, appunto, una coppia di fatto e di vivere nella stessa casa. Per godere, infatti, di tali diritti, risulta imprescindibile il requisito della stabilità dei legami affettivi e di quella della convivenza.

Con la Legge Cirinnà ai conviventi di fatto viene riconosciuto il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia; la possibilità di nominare il partner proprio rappresentante e il **diritto di abitazione a tempo determinato**, dopo l'eventuale decesso del convivente proprietario dell'immobile. Nello specifico, l'art. 1, comma 42, sottolinea che "in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni". Va aggiunto che, in presenza di figli minori o disabili, tale diritto di abitazione del convivente superstite sarà non inferiore a tre anni.

A questo punto, sono fin troppo evidenti **i gap di diritto a cui si trovano esposti i conviventi**, che dovrebbero quindi pensare a forme di tutela frutto di iniziative proprie, non potendo contare su quelle attualmente offerte dall'impianto legislativo italiano. Tuttavia, se il cliente non percepisce il problema, il problema non esiste: in altre parole, è compito di consulenti e addetti ai lavori spiegare ai diretti interessati come stanno realmente le cose e far emergere il vulnus legislativo che li espone a prospettive tutt'altro che rosee.

Il problema esiste ed è anche di notevole entità. I clienti devono essere aiutati a comprendere le criticità in cui possono incorrere, altrimenti non se ne interesseranno e ancor meno si impegneranno ad affrontarle per tempo, fraintendendo o sovrastimando l'eventuale supporto del sistema pubblico.

**Tra le criticità maggiori** si possono trovare l'applicazione delle aliquote donative e successorie massime (oggi l'8%), l'impossibilità di ricevere il Tfr e nessun diritto alla pensione di reversibilità del convivente deceduto. Se è pressoché impossibile intervenire su quest'ultimo punto, è invece possibile perfezionare i **trasferimenti di denaro tra conviventi utilizzando strumenti fiscalmente esenti**, come ad esempio polizze e titoli di Stato, così come il ricorso alla

**previdenza complementare** può rappresentare per il Tfr un'utile destinazione, poiché lascia la libertà di designare il beneficiario, quindi – in questa eventualità – il convivente superstite.

Altre soluzioni alternative o complementari dovranno essere individuate dai consulenti volta per volta, condividendo coi clienti interessati la necessità di non procrastinare gli interventi essenziali, allineandoli alle loro esigenze soggettive e alle prospettive desiderate.